



Alla c.a. ENEL Green Power Italia S.r.l.

e p.c. ARPAT – Settore VIA /VAS  
Comune di Radicondoli  
REGIONE TOSCANA  
*Settore Miniere*

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 e comma 9-bis, L.R. 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per progetto interrimento acquedotto esistente, tra la postazione del pozzo Radicondoli 23 e la rete di interconnessione verso le vasche di raccolta, presso la stazione di pompaggio di Radicondoli 14, nel Comune di Radicondoli (SI). Proponente: Enel Green Power Italia S.r.l. - Nota di risposta.

Con nota del 20/12/2023 (prot. n. 0577114) il proponente Enel Green Power Italia S.r.l. ha richiesto al Settore VIA scrivente un parere circa la sottoponibilità alle procedure di VIA del progetto relativo alla “modifica per interrimento dell’acquedotto esistente tra la postazione del pozzo Radicondoli 23 e la rete di interconnessione verso le vasche di raccolta presso la stazione di pompaggio di Radicondoli 14”, facente parte della concessione mineraria denominata “Travale”, nel Comune di Radicondoli (SI), allegando la relativa documentazione e specificando che:

- l'opera in esame non è ancora stata realizzata;
- la concessione di Coltivazione Risorse geotermiche denominata “Travale “ (D.M. 30/12/1994) è stato oggetto di variazione al programma lavori e valutazione impatto ambientale relativamente alla costruzione ed esercizio del “Gruppo 2 centrale Radicondoli” (autorizzazione dell’ anno 2009).

La documentazione inviata in allegato alla sopra richiamata nota del 20/12/2023 è costituita da:

- Relazione tecnica ai sensi dell'art. 58 della l.r. 10/2010, denominata “Modifica per interrimento dell’acquedotto esistente tra la postazione del pozzo Radicondoli\_23 e la rete di interconnessione verso le vasche di raccolta presso la stazione di pompaggio di Radicondoli 14” (GRE.EEC.R.28.IT.G.13321.26.001.00).

Si prende atto che dai documenti depositati da Enel Green Power S.r.l. risulta quanto segue.

L’intervento prevede l’interrimento di un tratto di acquedotto esistente tra la postazione del pozzo Radicondoli 23 e la rete di interconnessione verso le vasche di raccolta presso la stazione di pompaggio Radicondoli 14.



L'acquedotto esistente ha una lunghezza di circa 400 m, un diametro DN 150 e pressione di funzionamento PFA= 40 Bar. E' stato realizzato mediante l'assemblaggio di barre di tubo con giunto a bicchiere, in ghisa sferoidale rivestita internamente ed esternamente con materiali resistenti in temperatura ed alla corrosione. Il tratto di acquedotto esistente risulta attualmente appoggiato fuori terra al di sopra della banchina posta a fianco della strada di accesso alla postazione Radicondoli 23.

L'intervento di interrimento consisterà nell'esecuzione preliminare di uno scavo della profondità di 50 cm e della larghezza di 50 cm, lungo lo stesso tracciato ed all'interno della banchina della strada. Sul fondo dello scavo verrà appoggiato il tubo attualmente montato fuori terra. Al termine dello spostamento della tubazione esistente, all'interno dello scavo, verrà eseguito il rinfianco e il rinterro con il materiale precedentemente scavato.

Il materiale di scavo eccedente verrà conferito a impianto terzo.

Il proponente specifica che non risulta necessaria la realizzazione di piste di servizio per la modifica in oggetto, ma esclusivamente la manutenzione ordinaria della strada esistente.

Vengono presi in esame dal proponente i criteri di cui all'art. 58, comma 3, lettere a), b), c), d), e) della L.R. 10/2010, quanto previsto dall'art. 5 c.1 all. l) e l bis) del D.lgs. 152/2006 nonché della lett. t) dell'all. IV al medesimo decreto.

Con riferimento alla lettera a), viene evidenziato che rispetto a quanto ad oggi autorizzato, l'interrimento di un tratto di acquedotto esistente non altera le caratteristiche di funzionamento del campo geotermico e delle centrali geotermiche in quanto l'intervento è mirato alla manutenzione degli impianti di trasporto delle acque geotermiche, garantendone il corretto esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza.

L'intervento in oggetto non comporta variazioni sostanziali a piani, programmi, impianti o progetti approvati e non comporta altresì variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

Non si hanno impatti ambientali significativi e negativi come definiti all'art. 5 comma 1 lett.c.

Con riferimento alla lettera b), viene specificato che l'intervento non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua, in quanto l'intervento in oggetto prevede la posa interrata della condotta.

Con riferimento alla lettera c), viene specificato che l'interrimento di un tratto di acquedotto non determina un cambiamento di tecnologia in quanto l'intervento proposto è finalizzato alla manutenzione e sicurezza degli impianti a rete.

Con riferimento alla lettera d), viene specificato che l'intervento in progetto non determina un incremento significativo di dimensioni in quanto insiste su tracciati di impianti a rete già esistenti.



Con riferimento alla lettera e), viene specificato che l'intervento in progetto non determina un incremento significativo dei fattori d'impatto in quanto non crea nuovi punti di emissione in atmosfera né incrementa in alcun modo le quantità emesse rispetto a quanto già autorizzato. Le modifiche, infatti, hanno il solo scopo di ammodernare gli impianti a rete esistenti garantendo il rispetto delle norme di sicurezza.

Il proponente fornisce anche una indicazione circa la durata delle attività di realizzazione in progetto, compatibilmente con il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti. In particolare la realizzazione delle opere in progetto si svilupperà con una sequenza ed una tempistica adeguata alla minimizzazione dei tempi d'esecuzione, in un arco di tempo stimabile in circa 6 mesi.

Esaminando le norme, i piani ed i programmi pertinenti con le opere in esame – per quanto qui di interesse - si evince quanto segue:

- secondo il Piano di Indirizzo Territoriale Regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), di cui alla D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, le aree di progetto sono interessate da vincolo paesaggistico, di cui al D.lgs.42/2004, art.136, art.142 lett. g) “ *I territori coperti da foreste e da boschi*”; lett. h) “ *zone gravate da usi civili*” (con istruttoria di accertamento non eseguita) e lett. c) “ *I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua*” limitatamente alla Stazione di Pompaggio Radicondoli 14;
- le aree di progetto sono interessate da vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923 e l.r. 39/2000;
- le aree di progetto in corrispondenza della postazione Radicondoli 23 ricadono all'interno della Riserva Naturale Statale “Palazzo”.

Per quanto riguarda la vigente disciplina in materia di modifiche, la L.R. 10/2010, art. 58, prevede che :

1. *Il proponente, ove ravvisi la necessità di apportare modifiche ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, presenta all'autorità competente una specifica istanza, allegandola documentazione necessaria a supportare tale richiesta.*
2. *L'autorità competente, a seguito di specifica istruttoria che tiene conto degli impatti cumulativi sull'ambiente con il progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, stabilisce se le modifiche proposte siano sostanziali o non sostanziali; nel caso le modifiche siano ritenute sostanziali, il relativo progetto deve essere sottoposto alle procedure di VIA.*
3. *Per i fini di cui al comma 2, l'autorità competente prende in esame:*
  - a) *quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lettere r e l) ed l bis), del d.lgs. 152/2006 nonché dalla lettera t) dell'allegato IV al medesimo decreto;*
  - b) *se il progetto di modifica determina un cambiamento di localizzazione in aree non contigue;*
  - c) *se il progetto di modifica determina un cambiamento significativo di tecnologia;*
  - d) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo di dimensione;*
  - e) *se il progetto di modifica determina un incremento significativo dei fattori di impatto.*

L'art. 5 del D.Lgs. 152/2006 definisce le modifiche e le modifiche sostanziali nel modo che segue:

“ [...]

- l) *modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;*



*l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;”.*

Tutto ciò premesso,

visti:

l'art. 5, comma 1, lettere l) ed l-bis) del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 6, comma 9 e comma 9-bis del suddetto decreto legislativo;

l'art.39, l'art. 43, comma 2 e l'art. 45 della L.R. 10/2010;

l'art. 58 della L.R. 10/2010;

la lettera v) dell'Allegato III alla parte Seconda del D.Lgs 152/2006;

la lettera t) del punto 8. dell'Allegato IV alla parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

visti altresì i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del D.Lgs. 152/2006;

vista la documentazione complessivamente presentata dal proponente;

considerato che la modifica in esame è relativa all'interramento dell'acquedotto esistente di collegamento tra la postazione del pozzo Radicondoli 23 e la rete di interconnessione verso le vasche di raccolta presso la stazione di pompaggio Radicondoli 14. La modifica non comporta modifica alle caratteristiche ed al funzionamento delle attività di coltivazione geotermica né un loro potenziamento; inoltre:

- non determina un cambiamento di localizzazione in area non contigua rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un cambiamento di tecnologia rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non determina un incremento significativo di dimensioni rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;
- non è prevedibile un incremento dei fattori d'impatto rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato;

rilevato che tale modifica è finalizzata ad un adeguamento impiantistico ritenuto necessario per conciliare la funzionalità dell'acquedotto ed il minore impatto visivo permanente, garantendone un esercizio nel rispetto delle norme di sicurezza;

si ritiene in conclusione che la modifica in esame sia non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 58 della L.R. 10/2010, rispetto al progetto già realizzato ed in precedenza autorizzato.



Ritenuto inoltre opportuno ricordare al proponente:

- nell'ambito dei documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, di prendere in esame i rischi per gli addetti e le misure di prevenzione in relazione alle operazioni da effettuare;
- in merito alle attività di cantiere, l'adozione delle buone pratiche contenute nelle "Linee guida per la gestione dei cantieri al fine della protezione ambientale" redatte da ARPAT (gennaio 2018);
- di inviare i rifiuti prodotti durante le attività previste a recupero anziché a smaltimento;
- di adottare misure per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi in uscita dal cantiere;
- fatto salvo quanto previsto dal d.p.r. 120/2017, l'adozione delle buone pratiche per la gestione delle terre e rocce da scavo, di cui alle specifiche linee guida del Sistema nazionale della protezione ambientale (SNPA 22/2019);
- le disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 46/R/2008, art.40-ter, relative alla corretta gestione delle acque meteoriche dilavanti le aree di cantiere;
- qualora dovessero verificarsi sversamenti accidentali, il contenimento e la rimozione delle sostanze sversate e l'attivazione delle procedure di cui all'art. 242 del D.lgs. 152/2006 e seguenti. In caso di ritrovamento di terreni inquinati, l'attivazione delle misure di prevenzione di cui alla parte quarta del D.lgs.152/2006;
- il rispetto dei valori limite previsti dal Piano comunale di classificazione acustica, fatta salva la possibilità per il proponente di chiedere al Comune una deroga acustica per lo specifico cantiere e per la specifica attività rumorosa, privilegiando comunque la messa in opere di misure di mitigazione;
- le misure di mitigazione della produzione e della propagazione delle polveri, previste nell'ambito del Piano Regionale per la Qualità dell'aria, approvato con delibera Consiglio regionale n.72/2018, allegato 2, paragrafo 6.

Si raccomanda di concordare con il Gestore della Riserva Naturale Palazzo le modalità di esecuzione degli interventi previsti.

Si ricorda che al momento della scadenza della concessione mineraria "Travale", come disciplinata dal D.Lgs. 22 del 11/02/2010, art. 7, comma 3, sarà necessario prendere in esame le procedure ambientali già svolte da parte delle opere facenti parti delle attività di coltivazione geotermica della concessione in esame, al fine di accertare la necessità del previo svolgimento di una procedura di VIA postuma, ai sensi dell'art. 43 ,comma 6 della L.R. 10/2010.

\*\*\*

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito *web* regionale all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/-/pareri-su-modifiche-progettuali>, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:



**REGIONE TOSCANA**  
Giunta Regionale

**DIREZIONE**  
**TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA**

Settore Valutazione Impatto Ambientale

- Ginevra Gambineri (tel. 0554382228, email: [ginevra.gambineri@regione.toscana.it](mailto:ginevra.gambineri@regione.toscana.it));
- Lorenzo Galeotti (tel 055 4384384, e-mail: [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it)).

Cordiali saluti.

La Responsabile  
*Arch. Carla Chiodini*

*lg-gg/*

AOOGR7/PD Prot. 0026709 Data 17/01/2024 ore 14:17 Classifica P.140.060. Il documento è stato firmato da CARLA CHIODINI e la firma è stata verificata con esito positivo al momento dell'invio. Questo documento è copia dell'originale informatico predisposto e conservato presso l'Amministrazione scrivente (d.lgs. 82/2005).